



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente  |
| (BA) CAMILLERI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) RUSSO      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 09/06/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di essere intestatario di tre BFP, nn. 77, 78 e 188, emessi il 26/1/1988, sul modulo originario relativo alla serie "P".

In relazione ai titoli nn. 77 e 78, contesta la mancata liquidazione, da parte dell'intermediario, dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo dei buoni, con riferimento al periodo che va dal 21° al 30° anno.

In particolare, evidenzia che i timbri apposti sulla parte posteriore dei titoli indicano solo la rendita applicabile sino al 20° anno; nulla disporrebbero con riferimento all'importo fisso bimestrale applicabile dal ventunesimo al trentesimo anno e risultante dalla stampigliatura preesistente, che pertanto non può intendersi modificata.

Afferma che la mancata modificazione sul retro dei buoni fruttiferi del saggio di rendimento relativo agli ultimi 10 anni ha ingenerato un legittimo affidamento sulla circostanza che i titoli dovessero essere liquidati secondo le indicazioni in essi contenute. A supporto, richiama Cass. S.U., sentenza n. 13979/2007.

Con riferimento al buono n. 188, fa presente che *"oltre alla non corretta liquidazione degli ultimi 10 anni [...] risulta esserci un['] ulteriore irregolarità relativa alla corretta apposizione della timbratura posta sul retro dei titoli la quale [...] si presenta illeggibile, rendendo, di fatto, non trasparenti e non conoscibili i tassi di interessi applicabili ai primi 20 anni"*.

Sul punto, richiama l'orientamento dell'Arbitro, secondo cui *"nel caso di non chiara apposizione di uno o di entrambi i timbri occorre ritenere applicabili le condizioni"*



*originariamente descritte sul titolo stesso ovvero quelle risultanti dall'unica stampigliatura leggibile.*

Tanto premesso, chiede il rimborso dei buoni nn. 77 e 78 *“secondo le indicazioni riportate sul verso de[i] titol[i] in riferimento agli ultimi 10 anni”*; del buono n. 188, *“secondo le originarie indicazioni riportate sul verso del titolo, relative alla “serie P”, in riferimento a tutti i 30 anni di rendimento dei buoni.*

L'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13/6/1986, e gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto al ricorrente *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito, oltre che la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Il ricorrente chiede di *“condannare [l’intermediario] a rideterminare, nei sensi in cui in narrativa, l’importo da liquidare in favore del [cliente] in riferimento ai B.P.F. “serie P (successivamente serie Q/Pn. 000.077-000.078e n. 000.188 ed a corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 56.363,88, oltre interessi legali dalla data di rimborso del buono fruttifero postale fino all’effettivo soddisfo.*

*Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.*

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso *“in quanto inammissibile e/o irricevibile e/o infondato”.*

## DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sui termini di rimborso di n. 3 BFP, avanzata dal ricorrente. La controversia in esame concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 3 BFP emessi dall’intermediario il 26/1/1988, quindi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, e appartenenti alla serie “Q/P”.

Il cliente contesta la mancata liquidazione dei buoni secondo le condizioni stampigliate sul retro, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno; per un buono (n. 188), anche con riferimento ai primi 20 anni.

Giova in proposito riportare il disposto dell’art. 5 del Decreto Ministeriale innanzi citato, secondo cui: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.*

Dalla disamina dei Buoni versati in atti si evincono sia l’apposizione del timbro con la dicitura “Serie Q/P”, sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

Paiono inoltre confermate, dal ricorrente, l’apposizione della stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni e, dall’intermediario, l’assenza nel timbro di riferimento all’ultimo decennio.

Orbene, l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

D’altra parte, è noto come l’orientamento dei Collegi dell’Arbitro, ribadito anche di recente dal Collegio di Coordinamento (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020) propenda, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, per la soluzione più favorevole al cliente, a tutela dell’affidamento da questi riposto. Ciò, tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò per l’appunto ingenerando nel risparmiatore il convincimento circa l’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Non è infine accoglibile la richiesta volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, siccome non già presente in reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12248 del 09 luglio 2020

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS